EPC EDITORE

Benvenuto
nei *Supporti per la Formazione*!

Questa è la pagina iniziale dalla quale potrai accedere a tutti i contenuti. Scorri questo documento per visionare alcune diapositive di esempio.

Guarda tutti i titoli in collana

Visita il sito www.epc.it

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Questo programma formativo nasce con l'obiettivo di essere un modulo integrativo al corso di formazione specifica di 8 ore per operaio agricolo.

Il Docente utilizzerà la struttura di questo corso, introducendo tutti gli approfondimenti che riterrà necessari per orientare il livello di conoscenza delle persone in aula; il corso così proposto permette al Docente di modificarne la struttura e la durata, nel momento in cui riterrà necessario alzare il livello delle informazioni a beneficio di figure partecipanti.

Questo corso è stato pensato anche per di Datori di Lavoro in possesso del requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (articolo 34 del D.Lgs. 81/2008), che possono svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 (pubblicato in GU numero 119 del 24/05/2025).

All'interno del percorso oltre al test finale, è prevista anche una breve esercitazione sulla scelta e uso dei dispositivi di protezione individuale.

Questo modulo può essere anche propedeutico ad un successivo addestramento nell'uso di motosega, decespugliatore, tosasiepi, e tutte le attrezzature per il giardinaggio.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Sia in sede di programmazione del corso, che durante la presentazione del programma di questa specifica giornata formativa, stimata su 6 ore di incontro, il Docente è chiamato ad illustrare come si struttura il percorso di formazione dell'operaio agricolo; assolta la formazione generale di 4 ore, la formazione specifica secondo le disposizioni dell'Accordo Stato Regioni del 17/04/2025, si sviluppa su un percorso di 8 ore; di fatto tutto il settore agricolo ricadente nel codice ATECO di riferimento risulta a RISCHIO MEDIO, ed i limiti formativi sono appunto 4+8 ore per un totale minimo di 12 ore.

L'Accordo Stato Regioni stabilisce, tuttavia, che la FORMAZIONE SPECIFICA, con riferimento all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, deve avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda; il fatto che si parli di durata minima lascia interpretare che assolta la formazione specifica che potremmo definire di base, ulteriori percorsi riconducibili a mansioni specialistiche possono essere intrapresi con moduli formativi integrativi.

L'esempio lo abbiamo proprio in questo percorso, dove l'operaio agricolo addetto alla ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA CURA DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE) – libera citazione dal codice ATECO 81.30.00 – vede integrare le proprie conoscenze primarie.

Il modulo integrativo viene indicato come trattabile in non meno di 6 ore partendo dalla ipotesi di sviluppare gli specifici argomenti trattati, utilizzandoli anche come aggiornamento.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

In questa occasione il Docente potrebbe riservare un momento dell'esposizione del sistema formativo aziendale, ricordando ai partecipanti che la formazione è personale (e di conseguenza le attestazioni ottenute), e va ad arricchire le conoscenze e competenze del singolo soggetto; in un sistema organizzato della gestione della prevenzione aziendale, il lavoratore che rincorre altre esperienze lavorative, deve essere sempre in grado di dimostrare di aver avuto esperienze formative di base e specifiche (o specialistiche), potendo presentare i propri attestati quale ulteriore prova delle sue capacità lavorative e professionali. Questo in parte già accade per la formazione HACCP, o le abilitazione alla conduzioni di attrezzature semoventi (Accordo Stato Regioni del 17/04/2025 che ha di fatto sostituito il vecchio ASR del 22/02/2012).

E sarà poi la nuova azienda che si preoccuperà di esaminare tali competenze, ed integrarle ove ritiene, o rinnovarle ed aggiornarle; in questo modo si contribuisce ad una diffusione più «virale» e condivisa della cultura della sicurezza.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Richiamando un commento precedente la ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA CURA DEL PAESAGGIO viene classificata come categoria di rischio basso; si precisa che (citiamo) «*la categoria di rischio viene utilizzata per la valutazione degli adempimenti obbligatori nell'ambito della sicurezza del lavoro; la sottocategoria "Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)" è classificata a RISCHIO BASSO*», ma questo non deve contrastare con le analisi in sede di valutazione del rischio per cui i rischi specifici di tale mansione riconducono senza ombra di dubbio a una classificazione più a RISCHIO MEDIO, a fronte del fatto che i lavoratori sono esposi a rischi specifici di tipo meccanico, chimico, fisici, etc..

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Schema generale del corso

- Introduzione
- Richiamo normativo; analisi delle figure coinvolte nella gestione delle attività e delle emergenze
- Rischi
  - per la salute
  - per la sicurezza
  - trasversali
- Rischi interferenti
- Richiami dei DPI legati alla mansione, dei pittogrammi delle attrezzature
- Questionario di valutazione

4

Copyright EPC Srl Socio Unico - *tutti i diritti riservati, riproduzione vietata*

Presentazione del programma.

Si consiglia al Docente, fin da subito, di basarsi su una valutazione preventiva dell'aula e quindi dei partecipanti, così da essere in grado di programmare l'incontro formativo in modo che gli sia permesso di integrare le attività con le esercitazioni pratiche (casi studio, ad esempio).

Importante fin da subito stabilire le regole e la programmazione della giornata formativa.

Nella diapositiva sono richiamati i primi argomenti utili anche ad un ripasso delle conoscenze di base dell'operaio.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Schema generale del corso

- Introduzione
- **Richiamo normativo; analisi delle figure coinvolte nella gestione delle attività e delle emergenze**
- Rischi
  - per la salute
  - per la sicurezza
  - trasversali
- Rischi interferenti
- Richiami dei DPI legati alla mansione, dei pittogrammi delle attrezzature
- TEST

5

Copyright EPC Srl Socio Unico - *tutti i diritti riservati, riproduzione vietata*

Presentazione del programma.

Introduzione al modulo.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Questa diapositiva permette un riepilogo delle figure che sono al vertice del sistema di prevenzione; questa diapositiva si collega necessariamente alla successiva nella quale, invece, si pone con dovuta illustrazione l'organizzazione di tali figure del sistema di sicurezza, concentrandosi, principalmente, su quelle del lavoratore e del preposto.

Richiamare le figure del sistema di prevenzione, tuttavia, non deve impegnare l'aula più dello stretto necessario; il Docente potrebbe fare una breve esercitazione, invitando l'aula, magari divisa in gruppi di 5, a riportare su un foglio una sintetica descrizione di uno dei soggetti, descrivendone compiti e responsabilità, per poi commentare a fine esercitazione.

Porre la dovuta attenzione ai tempi, partendo dal fatto che tutta la platea ha già sostenuto dei percorsi formativi dove questa sessione è stata ampiamente sviluppata; questa fase permette anche di avere percezione di come il sistema di sicurezza è conosciuto dai singoli partecipanti.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Le figure della prevenzione

LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato ...*omissis*...

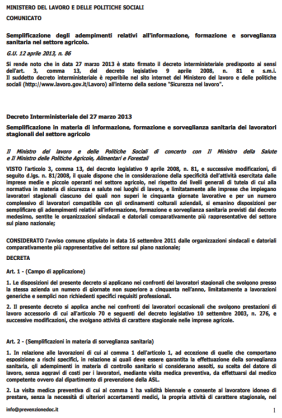

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nel settore agricolo.

G.U. 12 aprile 2013, n. 86

Si rende noto che in data 27 marzo 2013 è stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Il suddetto decreto interministeriale è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".

Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013

Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

Il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro della Salute e il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

VISTO l'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008, il quale dispone che in considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti culturali aziendali, si emanino disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal decreto medesimo, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale;

CONSIDERATO l'avviso comune stipulato in data 16 settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale;

DECRETA

Art. 1 - (Campo di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

2. Il presente decreto si applica anche nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgono attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.

Art. 2 - (Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)

1. In relazione alle lavorazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza oneri di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.

2. La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel

info@prevenzionedoc.it 1

Copyright EPC Srl Socio Unico - *tutti i diritti riservati, riproduzione vietata*

Soffermarsi sulla figura del **lavoratore** più che altro per declinare le diverse forme contrattuali che possono essere introdotte in agricoltura, ovvero

- operai a tempo indeterminato (OTI)
- operai a tempo determinato (OTD), e avventizi, con contratto per più mesi
- operai avventizi a meno di 50 giornate,

ma anche per sottolineare che il lavoratore è parte attiva del sistema di prevenzione e come tale è creditore/debitore in un efficace sistema di sicurezza.

Molte delle attività lavorative, in agricoltura, possono essere assegnate a lavoratori assunti con contratti stagionali; una norma specifica, ovvero il DI 27/03/2013, dispone misure di semplificazione nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

Nel settore del giardinaggio, le mansioni sono prevalentemente manuali ma richiedono spesso l'uso di strumentazione meccanica o elettromeccanica, oppure attività gravose o svolte in quota, che ci allontanano dal criterio di semplificazione di cui alla norma appena citata; la stessa non è comunque applicabile se non nel contesto strettamente agricolo, dove tali figure è possibile che vengano introdotte.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

È bene, quindi, che il Docente possa approfondire questo aspetto normativo, trovandosi di fronte non solo operai agricoli con anche mansioni di giardinaggio (quindi la normativa trova collocazione in quanto riferibile al settore), ma anche operai di aziende del settore «ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA CURA DEL PAESAGGIO», dove il decreto interministeriale non trova applicazione.

Invitare la platea a commentare il concetto di lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Con questa diapositiva si illustra e riepiloga l'organizzazione nel suo insieme, attribuendo in questo contesto specifico i precisi compiti che ognuno dei soggetti ciati deve svolgere all'interno del sistema di sicurezza aziendale.

È il caso si specificare l'importanza dell'acquisizione di specifiche competenze per i soggetti PREPOSTI, dei quali parleremo nelle slide successive.

È il caso si specificare l'importanza dell'acquisizione di specifiche competenze di gestione dell'emergenza per gli addetti incaricati all'antincendio e al primo soccorso.

In particolare: gli addetti antincendio oggi sono designati in applicazione dell'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e del recente art. 4 del D.M. 02/09/21, in vigore dal 4 ottobre 2022.

Gli addetti antincendio sono designati in tutte le organizzazioni lavorative (come previsto dalla norma), e hanno l'obbligo di seguire dei corsi di formazione e di aggiornamento, stabiliti secondo un criterio che tiene in considerazione il livello di rischio dell'attività:

- attività di LIVELLO 3, si intendono quelle attività in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili e la propagazione delle fiamme potrebbe essere elevata; la formazione è di 16 ore (12 di teoria e 4 di pratica), e l'aggiornamento è di 8 ore ogni 5 anni, e di queste almeno 3 di esercitazioni pratiche;
- attività di LIVELLO 2: si intendono quelle attività in cui sono presenti sostanze infiammabili e la propagazione risulta essere limitata; la formazione

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

è di 8 ore (5 di teoria e 3 di pratica), e l'aggiornamento è di 5 ore ogni 5 anni, e di queste almeno 3 di esercitazioni pratiche;

- attività di LIVELLO 1: si intendono quelle attività in cui sono presenti sostanze a basso rischio incendio e il rischio di propagazione delle fiamme è scarso; la formazione è di 4 ore (2 di teoria e 2 di pratica), e l'aggiornamento è di 2 ore ogni 5 anni, si sole esercitazioni pratiche.

Per completezza di osservazioni si ritiene una buona pratica quella di far acquisire al personale giardiniere, la cui attività può essere riconosciuta a basso rischio di incendio, le capacità proprie di chi lavora in un contesto a rischio tendenzialmente superiore (per la presenza di miscele infiammabili, di motori endotermici, etc.), permettendo l'accesso a corsi di LIVELLO 2; questo, ovviamente, se la valutazione del rischio incendio non ha già determinato questo obbligo formativo.

Per completezza di informazioni al DM 03/09/2021, all'articolo 1 comma 2 è richiamato il campo di applicazione e la definizione di LUOGO DI LAVORO A BASSO RISCHIO DI INCENDIO.

Per il primo soccorso è importante che, come specificato dal DM 388/2003, si entri nel merito i rischi specifici dell'attività svolta e proporre un addestramento in grado di far acquisire le conoscenze per l'esecuzione di pratiche di primo soccorso appropriate alle emergenze ragionevolmente prevedibili (es. traumi per urto o caduta dalla scala).

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Le figure della prevenzione

L'importanza della figura del PREPOSTO!

D.Lgs. 81/2008 art. 2, comma *e)*: "*preposto la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.*"

D.Lgs. 81/2008

9

Copyright EPC Srl Socio Unico - *tutti i diritti riservati, riproduzione vietata*

D.Lgs. 81/2008 art. 2, comma "e": "*preposto la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.*"

Tutti coloro che pur non possedendo una formale nomina e che di fatto non abbiano sostenuto alcun corso, ma che nell'organizzazione aziendale esercitano un ruolo prettamente di vigilanza verso altri lavoratori facenti parte, ad esempio, della stessa squadra, e quindi esercitando un controllo sull'attività lavorativa, possono essere considerati PREPOSTO, secondo il principio di effettività. Tra l'altro questa formale investitura da parete della norma potrebbe anche riguardare un lavoratore inesperto.

Considerato questo ruolo anche di vigilanza che viene attribuita alla figura – da come si evince dalla lettura dell'articolo 19 del TUS – comprendiamo come questa non possa essere lasciata al caso, ma debba trovare espressione in una formale nomina, come nel specifico percorso formativo successivo al percorso dei lavoratori.

Al PREPOSTO non spetta individuare misure di prevenzione, ma al contrario oltre ad essere il primo esecutore, gli spetta il dovere di far applicare tali misure (definite dal Datore di Lavoro attraverso la valutazione del rischio) ai componenti della sua squadra, esercitando, di fatto, un potere di iniziativa.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Le figure della prevenzione

Articolo 19 D.Lgs. 81/2008

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
- richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

10

Copyright EPC Srl Socio Unico - *tutti i diritti riservati, riproduzione vietata*

Si dà lettura degli obblighi di cui all'articolo 19.

Si colloca il preposto nel contesto di un'attività di giardinaggio, dove nello specifico non è solo la figura di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, ma è un soggetto in possesso di adeguate competenze e che svolge un vero e proprio ruolo di responsabile tecnico.

Il soggetto pertanto svolge le attività proprie illustrate nella slide, ma anche un ruolo tecnico/direzionale di responsabilità, che il Docente è chiamato ad illustrare anche basandosi su regolamenti diversi da quelli del TUS (e integrativi, ove questi presenti ed applicabili).

Al PREPOSTO al fine di assegnargli tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento del suo ruolo, spetta una formazione integrativa alla formazione base del lavoratore, e di 12 ore – in aula in presenza come in videoconferenza sincrona – di almeno 12 ore con un obbligo di aggiornamento biennale di non meno di 6 ore.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Schema generale del corso

- Introduzione
- Richiamo normativo; analisi delle figure coinvolte nella gestione delle attività e delle emergenze
- **Rischi**
  - per la salute
  - per la sicurezza
  - trasversali
- Rischi interferenti
- Richiami dei DPI legati alla mansione, dei pittogrammi delle attrezzature
- Questionario di valutazione

11

Copyright EPC Srl Socio Unico - *tutti i diritti riservati, riproduzione vietata*

Presentazione del programma.

Introduzione al modulo.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

RISCHI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

… In ambito salute e sicurezza è obbligo **INDELEGABILE** del Datore di lavoro (articolo 17 D.Lgs. 81/2008) …

… la **VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; …

12

Copyright EPC Srl Socio Unico - *tutti i diritti riservati, riproduzione vietata*

Introduciamo la valutazione del rischio partendo da chi ha l'obbligo di predisporla; questa diapositiva ci ricorda l'obbligo indelegabile on capo al datore di lavoro, e porta alla determinazione che in un'organizzazione lavorativa devono essere valutati tutti i rischi attribuibili al comparto, introducendo le relative misure di prevenzione e protezione.

Potrebbe essere utile, in questa sede, ricordare che indipendentemente dall'obbligo normativo, il Datore di Lavoro (anche nel caso in cui non sia lui ad assumersi il ruolo di RSPP), elabora la valutazione dei rischi con l'assistenza di figure come il Rappresentante dei lavoratori e il Medico Competente, facendosi contestualmente assistere anche da consulenze esterne specialistiche.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

RISCHI - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La VALUTAZIONE DEL RISCHIO è di fatto …

… una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (articolo 2 comma 1 lettera «q» del D.Lgs. 81/2008).

13

Copyright EPC Srl Socio Unico - *tutti i diritti riservati, riproduzione vietata*

Il Docente incontra in questa occasione, persone che hanno ricevuto una formazione generale ed una formazione specifica inerente il loro ruolo e la loro mansione, e pertanto non necessariamente deve approfondire l'argomento, ma solo far riemergere gli elementi essenziali.

Nell'eventualità di un'aula nella quale si sono manifestate delle differenzi sostanziali delle conoscenze in materia, allora il Docente si troverà nella possibilità, supportato da una lavagna a fogli multipli, di aggiungere informazioni e portare esempi chiarificatori della valutazione del rischio e dei suoi contenuti e obiettivi.